



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2014/953/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER** 1

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for energy» per la realizzazione di ITER 3

2014/954/Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER** 19

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo** 21
- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali** 25
- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali** 31
- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord** 35
- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico** 40
- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 1397/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽¹⁾** 42

DECISIONI

2014/955/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 44

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER

(2014/953/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica, con la Confederazione svizzera al fine di concludere un accordo globale concernente la cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera, con il quale si associa la Confederazione svizzera a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 e si regola la partecipazione della Svizzera al progetto ITER nel periodo 2014-2020.
- (2) Tali negoziati si sono conclusi con successo ed è opportuno che l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER («l'accordo») sia firmato e applicato a titolo provvisorio, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.
- (3) La conclusione dell'accordo è soggetta a una distinta procedura applicabile alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (4) Affinché i soggetti giuridici svizzeri possano essere trattati alla stregua di soggetti di un paese associato ai fini delle azioni nell'ambito di Orizzonte 2020 con scadenza nell'ultimo trimestre del 2014, in particolare degli inviti nell'ambito dell'obiettivo specifico «Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione», l'accordo dovrebbe applicarsi a titolo provvisorio con effetto a decorrere dal 15 settembre 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER, con riserva della conclusione del suddetto accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo è applicato a titolo provvisorio con effetto a decorrere dal 15 settembre 2014, a norma dell'articolo 15 dell'accordo stesso, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014

Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI

ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for energy» per la realizzazione di ITER

L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

(in seguito rispettivamente, «Unione» e «Euratom»),

da una parte,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

(in seguito «Svizzera»),

dall'altra,

(in seguito «le parti»),

CONSIDERANDO che una stretta relazione tra la Svizzera, da un lato, e l'Unione e Euratom, dall'altro, è vantaggiosa per entrambe le parti,

CONSIDERANDO che la ricerca scientifica e tecnologica è importante sia per l'Unione e l'Euratom sia per la Svizzera ed entrambe le parti hanno interesse a cooperare in questo campo per ottimizzare l'impiego delle risorse ed evitare inutili duplicazioni,

CONSIDERANDO che la Svizzera e l'Unione e l'Euratom stanno conducendo programmi di ricerca in alcuni settori di interesse comune,

CONSIDERANDO che l'Unione e l'Euratom e la Svizzera hanno interesse a cooperare in tali programmi traendone reciproco vantaggio,

CONSIDERANDO che entrambe le parti hanno interesse a incoraggiare l'accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico condotte in Svizzera, da un lato, e al programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione e al programma di ricerca e formazione di Euratom, così come alle attività svolte dall'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione ⁽¹⁾, dall'altro,

CONSIDERANDO che il 14 settembre 1978 Euratom e la Svizzera hanno concluso un accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (in seguito «accordo sulla fusione»),

CONSIDERANDO che entrambe le parti desiderano sottolineare i vantaggi reciproci dell'esecuzione dell'accordo sulla fusione, nel caso di Euratom, il ruolo della Svizzera nell'avanzamento di tutti gli elementi del programma comunitario sulla fusione, in particolare JET e ITER, verso la realizzazione del reattore dimostrativo DEMO, e, nel caso della Svizzera, lo sviluppo e il rafforzamento del programma svizzero e la sua integrazione nei consessi europei e internazionali,

CONSIDERANDO che entrambe le parti riaffermano il loro desiderio di proseguire la cooperazione a lungo termine nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi sulla base di un quadro e di strumenti nuovi atti a garantire il sostegno alle attività di ricerca,

CONSIDERANDO che il presente accordo abroga e sostituisce l'accordo sulla fusione,

CONSIDERANDO che l'8 gennaio 1986 le parti hanno concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica che è entrato in vigore il 17 luglio 1987 (in seguito «l'accordo quadro»),

⁽¹⁾ Istituita dalla decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GUL 90 del 30.3.2007, pag. 58).

CONSIDERANDO che l'articolo 6 dell'accordo quadro prevede che la cooperazione ai sensi dell'accordo quadro sia realizzata attraverso opportuni accordi,

CONSIDERANDO che il 25 giugno 2007 le Comunità e la Svizzera hanno firmato un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra,

CONSIDERANDO che il 7 dicembre 2012 Euratom e la Svizzera hanno concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, che associa la Confederazione svizzera al programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013),

CONSIDERANDO che l'articolo 9, paragrafo 2, del suddetto accordo del 2007 e l'articolo 9, paragrafo 2, del suddetto accordo del 2012 prevedono il rinnovo dell'accordo allo scopo di consentire la partecipazione a nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico o altre attività in corso o future, a condizioni concordemente stabilite,

CONSIDERANDO che il 21 novembre 2006 Euratom ha concluso l'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER ⁽¹⁾. A norma dell'articolo 21 di tale accordo e degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera i) sull'applicazione al territorio della Confederazione svizzera dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, dell'accordo sui privilegi e le immunità per l'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività dell'approccio allargato nel campo della ricerca sull'energia da fusione e ii) concernente l'adesione della Svizzera all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione del 28 novembre 2007, il suddetto accordo del 2006 si applica alla Svizzera, che partecipa al programma sulla fusione di Euratom in qualità di Stato terzo pienamente associato,

CONSIDERANDO che Euratom è membro dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione. A norma dell'articolo 2 della decisione 2007/198/Euratom e degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera i) sull'applicazione al territorio della Confederazione svizzera dell'accordo dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, dell'accordo sui privilegi e le immunità per l'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività dell'approccio allargato nel campo della ricerca sull'energia da fusione e ii) concernente l'adesione della Svizzera all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione del 28 novembre 2007, la Svizzera è entrata a far parte dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione come Stato terzo, avendo associato il proprio programma di ricerca al programma sulla fusione di Euratom,

CONSIDERANDO che Euratom ha concluso l'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione ⁽²⁾. A norma dell'articolo 26 di tale accordo, esso si applica alla Svizzera, che partecipa al programma sulla fusione di Euratom come Stato terzo pienamente associato,

CONSIDERANDO che il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (in seguito «Orizzonte 2020») è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 è stato adottato con la decisione 2013/743/UE del Consiglio ⁽⁴⁾, e il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 (in seguito «il programma Euratom») è stato adottato con il regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio ⁽⁵⁾, e le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020 e del

⁽¹⁾ GUL 358 del 16.12.2006, pag. 62.

⁽²⁾ GUL 246 del 21.9.2007, pag. 34.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 104).

⁽⁴⁾ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 965).

⁽⁵⁾ Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 948).

programma Euratom sono state adottate con il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia ⁽²⁾ (in seguito «il regolamento EIT») è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e la decisione di fornire la base per il finanziamento delle attività connesse a ITER per il periodo 2014 — 2020 è stata adottata con la decisione 2013/791/Euratom del Consiglio ⁽⁴⁾,

CONSIDERANDO che, fatte salve le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito «TFUE») e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in seguito «trattato Euratom»), il presente accordo e le attività che saranno svolte nell'ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri dell'Unione di intraprendere attività bilaterali con la Svizzera nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

1. Le condizioni e le modalità di partecipazione della Svizzera all'attuazione del primo pilastro di Orizzonte 2020 e delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico «Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione», al programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte dall'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (in seguito «Fusion for Energy») per il periodo 2014-2020 sono stabilite nel presente accordo.
2. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 6, il presente accordo stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le condizioni e le modalità di partecipazione della Svizzera all'attuazione dell'intero programma Orizzonte 2020, al programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte da «Fusion for Energy» per il periodo 2014 — 2020.
3. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera possono partecipare ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy» nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 7.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca dell'Unione, nella misura in cui tale partecipazione non è contemplata dal paragrafo 1.
5. I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, incluso il Centro comune di ricerca dell'Unione, possono partecipare a programmi e/o progetti di ricerca svizzeri in settori equivalenti a quelli dei programmi menzionati nel paragrafo 1 e, dal 1° gennaio 2017, a quelli menzionati nel paragrafo 2.
6. Ai fini del presente accordo, si intende per:
 - a) «soggetto giuridico», qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;
 - b) «programmi contemplati dal presente accordo», il primo pilastro di Orizzonte 2020, le azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico «Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione» e il programma Euratom 2014-2018 o, fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 6, l'intero programma Orizzonte 2020 e l'intero programma Euratom 2014-2018 a decorrere dal 1° gennaio 2017;
 - c) «primo pilastro di Orizzonte 2020», le azioni nell'ambito degli obiettivi specifici elencati nell'allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1291/2013, vale a dire «Consiglio europeo della ricerca», «Tecnologie emergenti e future», «Azioni Marie Skłodowska-Curie» e «Infrastrutture di ricerca».

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174).

⁽⁴⁾ Decisione 2013/791/Euratom del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 100).

Articolo 2

Forme e strumenti di cooperazione

1. La cooperazione assume le seguenti forme:

- a) partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera a programmi contemplati dal presente accordo in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti nelle rispettive regole di partecipazione e di diffusione, e a tutte le attività condotte da «Fusion for Energy», in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti dall'impresa comune.

Qualora l'Unione adotti disposizioni per l'attuazione degli articoli 185 e 187 TFUE, la Svizzera è autorizzata a partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità alle decisioni e ai regolamenti che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 6, la presente disposizione si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2017.

I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi a partecipare, in quanto soggetti di un paese associato, alle azioni indirette basate sugli articoli 185 e 187 TFUE. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 6, la presente disposizione si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il regolamento (CE) n. 294/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013, si applica alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

I partecipanti svizzeri sono invitati al Forum dei soggetti portatori d'interesse dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);

- b) contributo finanziario della Svizzera alle dotazioni di bilancio dei programmi di lavoro adottati per l'attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy», quale definito all'articolo 4, paragrafo 2;
- c) partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi e/o ai progetti di ricerca svizzeri decisi dal Consiglio federale su temi equivalenti a quelli dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy», conformemente alle modalità e condizioni stabilite dalla pertinente normativa svizzera e con il consenso dei partner nel progetto specifico e nella gestione del corrispondente programma svizzero. I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione che partecipano a programmi e/o progetti di ricerca svizzeri provvedono alla copertura dei propri costi, inclusa la rispettiva quota di spese generali di gestione e amministrazione del progetto.

2. Oltre alla trasmissione tempestiva di informazioni e di documentazione concernenti l'attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo e delle attività condotte da «Fusion for Energy», così come dei programmi e/o progetti svizzeri, la cooperazione tra le parti può assumere le forme e gli strumenti seguenti:

- a) periodici scambi di opinioni sugli orientamenti e sulle priorità della politica in materia di ricerca, e sui relativi piani, della Svizzera e dell'Unione e di Euratom;
- b) scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;
- c) trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca della Svizzera e dell'Unione e di Euratom, nonché sui risultati del lavoro svolto nell'ambito del presente accordo;
- d) riunioni congiunte e dichiarazioni comuni rese in esito alle stesse;
- e) visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici;
- f) periodici contatti e riunioni di follow-up tra i responsabili dei programmi o dei progetti della Svizzera e dell'Unione e di Euratom;
- g) partecipazione di esperti a seminari, congressi e workshop;
- h) trasmissione tempestiva di informazioni sulle attività di ITER alla stregua di quanto avviene con gli Stati membri dell'Unione.

Articolo 3

Diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale

1. Fatti salvi l'allegato I del presente accordo e il diritto applicabile, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy» hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni e della proprietà intellettuale derivanti da tale partecipazione, i medesimi diritti e i medesimi obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione che partecipano ai programmi e alle attività di ricerca in questione. Questa disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell'applicazione provvisoria del presente accordo.
2. Fatti salvi l'allegato I e il diritto applicabile, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, che partecipano ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni e della proprietà intellettuale derivanti da tale partecipazione, i medesimi diritti e i medesimi obblighi dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ai programmi e/o progetti in questione. Questa disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell'applicazione provvisoria del presente accordo.
3. Agli effetti del presente accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie

1. Il contributo finanziario della Svizzera per la partecipazione all'attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy» è determinato in proporzione e a complemento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell'Unione per stanziamenti d'impegno finalizzati a far fronte agli obblighi finanziari della Commissione europea (in seguito «la Commissione») relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune ai fini dell'attuazione, della gestione, dello svolgimento e delle operazioni dei programmi contemplati dal presente accordo.

L'Unione si riserva il diritto di utilizzare gli stanziamenti operativi e amministrativi derivanti dal contributo della Svizzera ai programmi contemplati dal presente accordo e a tutte le attività condotte da «Fusion for Energy» in funzione delle esigenze di tali programmi e attività.

2. Il fattore di proporzionalità applicato per determinare il contributo finanziario della Svizzera nell'ambito del presente accordo è costituito dal rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione.

In via eccezionale, il fattore di proporzionalità applicato per determinare il contributo finanziario della Svizzera alle attività condotte da «Fusion for Energy» e alle attività sulla fusione del programma Euratom è costituito dal rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione e della Svizzera.

Questi rapporti sono calcolati sulla base delle più recenti statistiche di Eurostat, disponibili al momento della pubblicazione del progetto di bilancio generale dell'Unione per lo stesso anno.

3. Le regole che disciplinano il contributo finanziario della Svizzera sono enunciate nell'allegato II.

Articolo 5

Comitato di ricerca Svizzera/Comunità

1. Il comitato di ricerca Svizzera/Comunità (in seguito «il comitato») istituito dall'accordo quadro esamina, valuta e assicura la corretta applicazione del presente accordo. Ogni questione relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo è deferita al comitato.
2. Il comitato può decidere di modificare i riferimenti agli atti dell'Unione riportati nell'allegato III.
3. Il comitato si riunisce su richiesta di una delle parti. Inoltre, il comitato lavorerà su base continuativa mediante scambio di documenti, e-mail e altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Partecipazione ai comitati

1. I rappresentanti della Svizzera partecipano in qualità di osservatori ai comitati incaricati dell'attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo. Tale partecipazione si svolge in conformità al regolamento interno dei comitati in questione. La Svizzera è informata dei risultati delle votazioni in tali comitati. Detta partecipazione avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure per il ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione.
2. I rappresentanti della Svizzera partecipano in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca. Tale partecipazione si svolge in conformità al regolamento interno del consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca.
3. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute da rappresentanti della Svizzera che partecipano alle riunioni dei comitati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rimborsate dalla Commissione in base agli stessi criteri e secondo le stesse procedure applicabili, nello stesso periodo, ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione.
4. I rappresentanti della Svizzera partecipano agli organismi di «Fusion for Energy». La partecipazione si svolge conformemente allo statuto di «Fusion for Energy», comprese le disposizioni in materia di diritto di voto.
5. La partecipazione dei rappresentanti della Svizzera in seno al comitato dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER) e nei gruppi connessi al SER si svolge conformemente al regolamento interno di tale comitato e di tali gruppi.

Articolo 7

Partecipazione

1. Fatto salvo l'articolo 3, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy» hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione.
2. Le condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, aggiudicazione e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti nell'ambito dei programmi contemplati dal presente accordo e delle attività condotte da «Fusion for Energy» applicabili ai soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono uguali a quelle applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nell'ambito dei medesimi programmi o delle attività di «Fusion for Energy» con soggetti giuridici stabiliti nell'Unione.
3. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi agli strumenti finanziari istituiti nell'ambito dei programmi contemplati dal presente accordo.
4. Ai fini della nomina dei valutatori o degli esperti nell'ambito dei programmi contemplati dal presente accordo, nonché per le attività condotte da «Fusion for Energy» è preso in considerazione un numero adeguato di esperti svizzeri, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze idonee all'espletamento dei compiti loro assegnati.
5. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 5, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 3, paragrafo 2, e fatte salve le norme e i regolamenti interni vigenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare, alle stesse condizioni applicabili ai partecipanti svizzeri, ai programmi e/o progetti previsti dai programmi e dalle attività di ricerca svizzeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). Le autorità svizzere possono subordinare la partecipazione a un progetto da parte di uno o più soggetti giuridici stabiliti nell'Unione alla partecipazione congiunta di almeno un soggetto stabilito in Svizzera.

Articolo 8

Mobilità

Ciascuna parte si impegna, conformemente alla legislazione e agli accordi vigenti, a consentire l'ingresso e il soggiorno di un certo numero di ricercatori che partecipano, in Svizzera e nell'Unione, alle attività contemplate dal presente accordo, nella misura in cui è indispensabile all'adeguata esecuzione di una determinata attività.

*Articolo 9***Revisione e collaborazione futura**

1. Qualora l'Unione o Euratom decidano di modificare o ampliare i loro rispettivi programmi di ricerca o le attività condotte da «Fusion for Energy», il presente accordo può essere modificato o ampliato a condizioni concordemente stabilite. Le parti si scambiano informazioni e opinioni sulle modifiche o sugli ampliamenti previsti, nonché su qualsiasi questione che incida direttamente o indirettamente sulla cooperazione della Svizzera nei settori relativi ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy». Alla Svizzera è notificato l'esatto contenuto dei programmi o delle attività modificati o ampliati entro due settimane dall'adozione degli stessi da parte dell'Unione e di Euratom. In caso di modifica o ampliamento dei programmi o delle attività di ricerca la Svizzera può recedere dal presente accordo con un preavviso di sei mesi. Le parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione dell'Unione o di Euratom.

2. Qualora l'Unione o Euratom adottino un nuovo programma quadro pluriennale per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico o una nuova decisione volta a finanziare le attività di «Fusion for Energy», il presente accordo può essere rinnovato o rinegoziato a condizioni concordemente stabilite. Le parti si scambiano informazioni e opinioni sulla preparazione di tali programmi o su altre attività di ricerca in corso e future, comprese quelle condotte da «Fusion for Energy», attraverso il comitato.

*Articolo 10***Rapporto con altri accordi internazionali**

1. Il presente accordo si applica fatti salvi i vantaggi previsti da altri accordi internazionali a cui una delle parti è vincolata, che sono riservati esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti nel territorio di tale parte.

2. Nell'ambito del presente accordo i soggetti giuridici stabiliti in un altro paese associato al programma Orizzonte 2020 («paese associato») o al programma Euratom sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti stabiliti in uno Stato membro dell'Unione, purché il paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici della Svizzera gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi.

*Articolo 11***Ambito di applicazione territoriale**

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano il TFUE e il trattato Euratom e alle condizioni precisate in tali trattati e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

*Articolo 12***Allegati**

Gli allegati I, II e III costituiscono parte integrante del presente accordo.

*Articolo 13***Modifica e denuncia**

1. Il presente accordo si applica per la durata di Orizzonte 2020, fino al 31 dicembre 2018 per il programma Euratom, e fino al 31 dicembre 2020 per le attività condotte da «Fusion for Energy».

In deroga al paragrafo 3, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 marzo 2019, una delle due parti può denunciare, per iscritto, il presente accordo in relazione alle attività condotte da «Fusion for Energy». In tal caso l'accordo cessa di applicarsi il 31 dicembre 2018 con riferimento a tali attività.

Il presente accordo è tacitamente esteso e applicato secondo le stesse modalità e condizioni al programma Euratom 2019-2020, a meno che una delle parti notifichi la sua decisione di non estendere il presente accordo al citato programma entro tre mesi dall'adozione del programma Euratom 2019-2020. In tal caso, il presente accordo cessa di applicarsi il 31 dicembre 2018 al programma Euratom, fatta salva la partecipazione della Svizzera a Orizzonte 2020 e alle attività condotte da «Fusion for Energy».

2. Il presente accordo può essere modificato solo previo accordo scritto delle parti. La procedura di entrata in vigore delle modifiche è identica a quella applicabile al presente accordo.

3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti mediante un preavviso scritto di almeno sei mesi.
4. Qualora sia denunciato l'accordo sulla libera circolazione delle persone firmato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, il presente accordo cessa di applicarsi alla stessa data del suddetto accordo. A tal fine non è necessaria alcuna comunicazione scritta preliminare.
5. Il presente accordo cessa di applicarsi in mancanza della notifica da parte della Svizzera richiesta per l'entrata in vigore del protocollo sull'estensione alla Croazia dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in seguito «il protocollo sull'estensione alla Croazia») entro sei mesi dal completamento delle procedure interne della Svizzera. A tal fine non è necessaria alcuna comunicazione scritta preliminare.
6. Il presente accordo cessa di applicarsi con effetto retroattivo al 31 dicembre 2016 in mancanza della ratifica, entro il 9 febbraio 2017, da parte della Svizzera del protocollo sull'estensione alla Croazia. Se la Confederazione svizzera ratifica tale protocollo, il presente accordo si applica all'intero programma Orizzonte 2020, al programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte da «Fusion for Energy», a decorrere dal 1° gennaio 2017.
7. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della scadenza del presente accordo sono portati a compimento alle condizioni in esso stabilite. Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze dovute alla denuncia dell'accordo.

Articolo 14

Clausola di riesame

Nel quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti procedono a una verifica congiunta della sua applicazione, compreso il fattore di proporzionalità utilizzato per determinare il contributo finanziario della Svizzera, sulla base dei dati riguardanti la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera ad azioni dirette e indirette nell'ambito dei programmi contemplati dal presente accordo negli anni 2014-2016 nonché alle attività di «Fusion for Energy».

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1. Il presente accordo è ratificato o concluso dalle parti in conformità alle loro norme rispettive. Esso entra in vigore alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

In relazione all'associazione della Svizzera a Orizzonte 2020, l'applicazione provvisoria del presente accordo decorre dal momento della sua firma da parte dei rappresentanti della Svizzera e dell'Unione.

In relazione all'associazione della Svizzera al programma Euratom e alle attività di «Fusion for Energy», l'applicazione provvisoria del presente accordo decorre dal momento in cui la Svizzera ha firmato l'accordo ed Euratom ha notificato alla Svizzera l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie per la conclusione del presente accordo.

L'applicazione provvisoria ha effetto dal 15 settembre 2014. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono trattati alla stregua di soggetti di un paese associato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 ai fini degli inviti a presentare proposte, delle procedure di aggiudicazione di appalti o dei bandi di gara nell'ambito dei programmi contemplati dal presente accordo con scadenza dal 15 settembre 2014 in poi.

Se i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera non sono ammissibili al finanziamento in base a inviti a presentare proposte, procedure di aggiudicazione di appalti o bandi di gara nell'ambito dei programmi contemplati dal presente accordo finanziato dal bilancio 2015 di tali programmi, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1290/2013, ai fini del calcolo del contributo finanziario della Svizzera elaborato conformemente all'allegato II del presente accordo per l'anno 2015, la dotazione di bilancio del pertinente programma è ridotta della dotazione finanziaria di detti inviti a presentare proposte, procedure o bandi di gara.

2. Se una delle parti notifica all'altra parte che non intende concludere o ratificare il presente accordo, si conviene quanto segue:
 - a) l'Unione ed Euratom rimborsano alla Svizzera il suo contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

- b) tuttavia, i fondi già impegnati dall'Unione ed Euratom nel corso dell'applicazione provvisoria del presente accordo per la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera alle azioni indirette o ad attività condotte da «Fusion for Energy», sono detratti dall'Unione ed Euratom dal rimborso di cui alla lettera a);
- c) i progetti e le attività avviati durante l'applicazione provvisoria e ancora in corso al momento della suddetta notifica sono portati a compimento alle condizioni stabilite dal presente accordo.

Articolo 16

Relazione con l'accordo sulla fusione

1. All'atto della sua applicazione provvisoria, il presente accordo sospende l'accordo di fusione.
2. Al momento della sua entrata in vigore, il presente accordo abroga e sostituisce l'accordo di fusione.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на пети декември две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de dos mil catorce.

V Bruselu dne pátého prosince dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femte december to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembrikuu viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the fifth day of December in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le cinq décembre deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu petog prosinca dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmītā gada piektajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gruodžio penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenegyedik év december havának ötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħames jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de vijfde december tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia piątego grudnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em cinco de dezembro de dois mil e catorze.

Íntocmit la Bruxelles la cincii decembrie două mii paisprezece.

V Bruseli piately decembra dvetisícčtrnáct.

V Bruslju, dne petega decembra leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den femte december tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 За Европскую унию
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

За Европейската общност за атомна енергия
 Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
 Za Evropské společenství pro atomovou energii
 For Det Europæiske Atomenergifællesskab
 Für die Europäische Atomgemeinschaft
 Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
 For the European Atomic Energy Community
 Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
 Za Europsku zajednicu za atomsku energiju
 Per la Comunità europea dell'energia atomica
 Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
 Europos atominės energijos bendrijos vardu
 Az Európai Atomenergia-közösség részéről
 F'isem il-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika
 Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
 W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
 Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
 Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
 Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
 Za Evropsko skupnost za atomsko energtjo
 Euroopan atomienergiajärjestön puolesta
 För Europeiska atomenergigemenskapen

За Конфедерация Швейцария
 Por la Confederación Suíza
 Za Švýcarskou konfederaci
 For Det Schweiziske Forbund
 Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
 Šveitsi Konföderatsiooni nimel
 Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
 For the Swiss Confederation
 Pour la Confédération suisse
 Za Švicarsku Konfederaciju
 Per la Confederazione svizzera
 Šveices Konfederācijas vārdā
 Šveicarijos Konfederācijas vardu
 A Svájci Államszövetség részéről
 Ghall-Konfederazzjoni Żvizzera
 Voor de Zwitserse Bondsstaat
 W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
 Pela Confederação Suíça
 Pentru Confederația Elvețiană
 Za Švajčiarsku konfederáciu
 Za Švicarsko konfederaciju
 Sveitsin valaliiton puolesta
 På Schweiziska edsförbundets vägnar

ALLEGATO I

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI SOGGETTI GIURIDICI DELLE PARTI

1. Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra parte che partecipano alle attività condotte nell'ambito del presente accordo, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da tale partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti applicabili alla parti, in particolare l'accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, amministrato dall'Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971) e la convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967).
2. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ad azioni indirette nell'ambito dei programmi contemplati dal presente accordo sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 e alle disposizioni delle convenzioni di sovvenzione di Orizzonte 2020 ed Euratom.
3. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ad attività condotte da «Fusion for Energy» sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale conformemente alle norme in materia di diritti di proprietà intellettuale e di diffusione di informazioni e alle norme finanziarie adottate da «Fusion for Energy».
4. Se partecipano ad azioni indirette nell'ambito di Orizzonte 2020, attuate conformemente all'articolo 185 e all'articolo 187 TFUE, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1290/2013, alle disposizioni delle pertinenti convenzioni di sovvenzione e alle eventuali altre norme applicabili, a seconda del caso.
5. I soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro dell'Unione che partecipano ai programmi e/o ai progetti di ricerca svizzeri sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a tali programmi o progetti di ricerca.

II. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE PARTI

1. Salvo diversa convenzione tra le parti, ai diritti di proprietà intellettuale generati dalle parti nel corso delle attività condotte conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo si applicano le regole specificate di seguito:
 - a) la parte che genera la proprietà intellettuale ne è titolare. Quando non può essere determinato il rispettivo ruolo svolto dalla parti nelle attività, esse condividono la titolarità della proprietà intellettuale;
 - b) la parte titolare concede all'altra parte diritti di accesso alla proprietà intellettuale e facoltà di utilizzo della stessa per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo. Tali diritti di accesso e l'utilizzo della proprietà intellettuale sono concessi a titolo gratuito.
2. Salvo diversa convenzione tra le parti, alle pubblicazioni di carattere scientifico delle parti si applicano le regole specificate di seguito:
 - a) in caso di pubblicazione a opera di una parte di dati, informazioni e risultati tecnici o scientifici per mezzo di riviste, articoli, relazioni e libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività condotte nell'ambito del presente accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida per tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere, a meno che ciò sia in contrasto con diritti di proprietà intellettuale esistenti di terze parti;
 - b) ogni riproduzione destinata al pubblico di dati e informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno cooperativo delle parti.
3. Salvo diversa convenzione tra le parti, alle informazioni da non divulgare si applicano le regole specificate di seguito:
 - a) all'atto di comunicare all'altra parte le informazioni relative alle attività condotte nell'ambito del presente accordo, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera siano divulgate;
 - b) ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo, la parte che riceve dette informazioni può comunicare, sotto la propria responsabilità, tali informazioni da non divulgare come informazioni riservate a organismi o persone sotto la sua autorità, imponendo loro l'obbligo di mantenerle riservate;

- c) previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni da non divulgare, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito a norma della lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta e ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni. Ciascuna parte rilascia tale autorizzazione nei limiti consentiti dalle proprie disposizioni regolamentari, legislative e politiche;
 - d) le informazioni non documentali da non divulgare e ogni altra informazione riservata o privilegiata fornita nel corso di seminari o altre riunioni di rappresentanti delle parti indette a norma del presente accordo, o le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di azioni indirette, devono rimanere riservate, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni da non divulgare, riservate o privilegiate siano resi edotti del carattere riservato delle informazioni prima che queste siano comunicate, a norma della lettera a);
 - e) ciascuna parte si impegna ad assicurare che le informazioni da non divulgare ricevute a norma della lettera a) o d) siano protette conformemente alle disposizioni del presente accordo. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare i requisiti sull'obbligo di non divulgare informazioni di cui alle lettere a) e d), ne informa immediatamente l'altra parte. Successivamente le parti si consultano per definire una linea di condotta adeguata.
-

ALLEGATO II

REGOLE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA SVIZZERA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL PRESENTE ACCORDO

I. DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

1. La Commissione comunica alla Svizzera i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione, compresi i corrispondenti dati Eurostat, non appena possibile e al più tardi entro il 1° settembre di ogni anno e di ogni aggiornamento del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 non appena disponibile:
 - a) gli importi degli stanziamenti di impegno che figurano nella dichiarazione di spesa del progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione per l'anno successivo corrispondenti ai programmi contemplati dal presente accordo e al contributo finale dell'Unione a «Fusion for Energy»;
 - b) l'importo stimato dei contributi finanziari ricavato dal progetto di bilancio generale dell'Unione, corrispondente alla partecipazione della Svizzera per l'anno successivo a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy».
2. Non appena il bilancio generale dell'Unione è definitivamente adottato e contestualmente alla prima richiesta di fondi dell'anno, la Commissione comunica alla Svizzera gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), corredati della relativa documentazione, compresi i pertinenti dati Eurostat, in distinte dichiarazioni di spesa, corrispondenti alla partecipazione della Svizzera a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy».

II. MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Nei mesi di giugno e novembre di ciascun esercizio finanziario, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta separata di fondi per i contributi dovuti a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy» nell'ambito del presente accordo. Tali richieste di fondi hanno per oggetto il pagamento di 6/12° del contributo della Svizzera relativo a ciascuna richiesta di fondi, da versarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tuttavia, nell'ultimo anno di esecuzione dei due programmi e nell'ultimo anno della decisione 2013/791/Euratom, la Commissione trasmette, nel mese di giugno di tale anno, un'unica richiesta di fondi a copertura dell'intero esercizio, da versare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, entro il 15 dicembre 2014 la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente a 7/24° del suo contributo annuo ai programmi contemplati dal presente accordo nel 2014, a eccezione delle attività sulla fusione condotte nell'ambito del programma Euratom. La Commissione trasmette inoltre, entro il 15 dicembre 2014, una richiesta corrispondente a 12/12° del contributo annuale della Svizzera alle attività sulla fusione del programma Euratom e alle attività condotte da «Fusion for Energy» nel 2014. Tali richieste prevedono che il pagamento del contributo della Svizzera avvenga al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
3. Il contributo della Svizzera è espresso e corrisposto in euro.
4. Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini rispettivamente di cui al paragrafo 1 o 2. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi, calcolati al tasso interbancario EURIBOR a un mese. Tale tasso è maggiorato di 1,5 punti percentuali per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

III. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Il contributo finanziario della Svizzera ai due programmi e alle attività condotte da «Fusion for Energy» a norma dell'articolo 4 del presente accordo resta invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato. Eventuali pertinenti modifiche nel bilancio generale dell'Unione adottate nell'esercizio finanziario in questione devono essere prese in considerazione al momento della prima richiesta di fondi trasmessa nell'anno successivo, fatta eccezione per l'ultimo anno dei rispettivi programmi e attività.
2. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite la Commissione procede al conguaglio dei conti relativi alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi.

3. Tale conguaglio è effettuato al momento del primo versamento per l'esercizio finanziario $n + 1$. Tuttavia, l'ultimo di tali conguagli ha luogo entro il mese di luglio del quarto anno successivo alla fine di ciascuno dei due programmi e al termine della durata della decisione 2013/791/Euratom. I versamenti della Svizzera sono accreditati ai programmi dell'Unione e di Euratom in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione.

IV. INFORMAZIONI

1. Entro il 1° settembre di ciascun esercizio finanziario ($n + 1$), la Commissione prepara e invia alla Svizzera, a fini informativi, un prospetto dello stato delle risorse assegnate ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy» per il precedente esercizio finanziario (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.
 2. La Commissione comunica alla Svizzera i dati statistici e tutte le altre informazioni finanziarie generali relative all'attuazione di ciascuno dei due programmi e delle attività condotte da «Fusion for Energy» messe a disposizione degli Stati membri dell'Unione.
-

ALLEGATO III

CONTROLLO FINANZIARIO DEI PARTECIPANTI DELLA SVIZZERA AL PROGRAMMA ORIZZONTE 2020, AL PROGRAMMA Euratom E ALLE ATTIVITÀ CONDOTTE DA «FUSION FOR ENERGY» CONTEMPLATI DAL PRESENTE ACCORDO

I. COMUNICAZIONI DIRETTE

La Commissione può comunicare direttamente con i partecipanti ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy» stabiliti in Svizzera e con i loro subfornitori, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.

II. AUDIT

1. Conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽²⁾ e alle altre disposizioni indicate nel presente accordo, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti ai programmi e alle attività stabiliti in Svizzera possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura siano effettuati in qualsiasi momento presso le sedi dei partecipanti e quelle dei loro subappaltatori da agenti della Commissione o da altre persone da essa debitamente autorizzate.
2. Gli agenti della Commissione, della Corte dei conti europea e le altre persone da essa autorizzate devono avere accesso ai siti, ai lavori e a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.
3. Dopo la scadenza di Orizzonte 2020 e del programma Euratom, oppure dopo il 31 dicembre 2020 per le attività condotte da «Fusion for Energy», gli audit possono essere effettuati secondo le modalità stabilite nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione.
4. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare da parte delle persone di cui al paragrafo 2 sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera o altre autorità svizzere competenti designate da tale organismo possono assistere ai citati audit.

III. INDAGINI SVOLTE DALL'UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF)

1. Nell'ambito del presente accordo, la Commissione (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto sul territorio svizzero, conformemente alle modalità e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽³⁾ e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione e/o di Euratom.
2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparate e svolte dall'OLAF in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter apportare tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente dall'OLAF e da tali autorità.
4. Qualora i partecipanti a programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy» si oppongano a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori dell'OLAF, in conformità con la normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.
5. L'OLAF comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera o ad altre autorità svizzere competenti designate dal Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. In ogni caso, l'OLAF informa l'autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.

IV. INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e dell'Unione procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, procedono a consultazioni.
2. Le autorità competenti svizzere informano senza indugio la Commissione di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo.

V. RISERVATEZZA

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa dalla legislazione della Svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'Unione, degli Stati membri dell'Unione o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

VI. MISURE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni amministrative possono essere comminate dalla Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al regolamento (UE) n. 1268/2012 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽¹⁾.

VII. RISCOSSIONE ED ESECUZIONE

Le decisioni della Commissione prese a norma di Orizzonte 2020 o del programma Euratom nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le sentenze di detta Corte pronunciate in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o una convenzione di sovvenzione nell'ambito di Orizzonte 2020 e del programma Euratom hanno forza esecutiva alle stesse condizioni che valgono per l'applicazione delle decisioni della Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 4 dicembre 2014**

che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER

(2014/954/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, con la Confederazione svizzera al fine di concludere un accordo globale concernente la cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera, con il quale si associa la Confederazione svizzera a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 e si regola la partecipazione della Svizzera al progetto ITER nel periodo 2014-2020.
- (2) Tali negoziati si sono conclusi con successo.
- (3) La firma e la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER («l'accordo») sono soggette a una procedura separata per quanto riguarda le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (4) L'accordo dovrebbe essere concluso anche a nome della Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato Euratom.
- (5) È opportuno approvare la conclusione, da parte della Commissione, che agisce a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo.
- (6) Affinché i soggetti giuridici svizzeri possano essere trattati alla stregua di soggetti di un paese associato ai fini degli inviti nel settore della fissione nell'ambito del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, con scadenza nell'ultimo trimestre del 2014, l'accordo dovrebbe applicarsi con effetto a decorrere dal 15 settembre 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1392/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.
- (3) La Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Malta e la Slovenia hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mediterraneo. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione raccomandazioni comuni ⁽²⁾, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mediterraneo. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. In base all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che nel presente regolamento siano incluse unicamente le misure delle raccomandazioni comuni che sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del medesimo regolamento.
- (4) Per il Mediterraneo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco sia per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura che per le catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio ⁽³⁾. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alla piccola pesca pelagica, alla grande pesca pelagica e alla pesca a fini industriali al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (5) In conformità della raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti dovrebbe applicarsi alle catture di tutte le specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, praticate nel Mediterraneo nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e/o ciancioli (cioè nella pesca dell'acciuga, della sardina, dello sgombro e del suro) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ *Discard management plan for Western Mediterranean Sea (GSAs 1-12 except for GSAs 3 and 4)* — Piano di gestione dei rigetti per il Mediterraneo occidentale (GSA 1-12, eccetto GSA 3 e 4): raccomandazione comune dei direttori della pesca di Francia, Spagna e Italia trasmessa il 2 luglio 2014; *Discard management plan in North Adriatic Sea (GSA 17)* — Piano di gestione dei rigetti per l'Adriatico settentrionale (GSA 17): raccomandazione comune di Croazia, Italia e Slovenia trasmessa il 25 giugno 2014; *Greek discard plan for pelagic fisheries in Aegean Sea and Crete island (GSAs 22 and 23)* — Piano della Grecia sui rigetti nella pesca pelagica nel Mar Egeo e nelle acque dell'Isola di Creta (GSA 22 e 23) trasmesso il 30 giugno 2014; *Joint recommendation to the European Commission for a specific discard plan for pelagic fisheries in Southern Adriatic Sea, Western and Eastern Ionian Seas (GSAs 18-19-20)* — Raccomandazione comune alla Commissione europea per un piano specifico sui rigetti nella pesca pelagica nell'Adriatico meridionale e nello Ionio occidentale e orientale (GSA 18-19-20) trasmessa dalla Grecia e dall'Italia il 25 giugno 2014; *Discard management plan for Malta and the South of Sicily (GSAs 15-16)* — Piano di gestione dei rigetti per Malta e le acque a sud della Sicilia (GSA 15 e 16): raccomandazione comune dell'Italia e di Malta trasmessa il 19 giugno 2014.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GUL 409 del 30.12.2006, pag. 11).

- (6) Per evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture indesiderate e in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno stabilire un'esenzione «de minimis» dall'obbligo di sbarco in termini di percentuale del totale annuo di catture di specie soggette all'obbligo di sbarco nella pesca di piccoli pelagici. Le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri interessati confermano la necessità dell'esenzione «de minimis», in quanto la gestione delle catture indesiderate, sia a bordo (selezione e condizionamento, stivaggio e conservazione) che a terra (trasporto e magazzinaggio, conservazione, commercializzazione e trasformazione o distruzione delle catture come rifiuti speciali) comporta costi eccessivi a fronte dell'esiguo e talvolta inesistente profitto economico generato da tali catture. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il quale ha concluso che nelle raccomandazioni comuni figuravano fondate argomentazioni in relazione all'aumento dei costi di gestione delle catture indesiderate, in alcuni casi corredate di una valutazione qualitativa dei costi stessi ⁽¹⁾. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche divergenti, è opportuno stabilire l'esenzione «de minimis» in base alle percentuali proposte nelle raccomandazioni comuni e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (7) In conformità delle raccomandazioni comuni e tenuto conto del calendario fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2015. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2015 nel Mar Mediterraneo, per tutte le catture di specie soggette a taglie minime nelle attività di pesca di piccoli pelagici indicate nell'allegato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «taglia minima»: la taglia minima degli organismi marini quale stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006;
- «Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest;
- b) «sottozona geografica della CGPM»: la sottozona geografica della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- c) «Mar Mediterraneo occidentale», le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;
- d) «Mare Adriatico settentrionale»: la sottozona geografica 17 della CGPM;
- e) «Mare Adriatico meridionale e Mar Ionio»: le sottozone geografiche 18, 19 e 20 della CGPM;
- f) «Isola di Malta e sud della Sicilia»: le sottozone geografiche 15 e 16 della CGPM;
- g) «Mar Egeo e Isola di Creta»: le sottozone geografiche 22 e 23 della CGPM.

⁽¹⁾ Relazione sulla 46a riunione plenaria del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (PLEN-14-02), 7-11 luglio 2014, Copenaghen, pubblicata da Norman Graham, John Casey & Hendrik Doerner, 2014.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GUL 347 del 30.12.2011, pag. 44).

*Articolo 3***Esenzione «de minimis»**

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

- a) nel Mediterraneo occidentale, fino al 5 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e ciancioli di cui al punto 1 dell'allegato;
- b) nell'Adriatico settentrionale, fino al 5 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e ciancioli di cui al punto 2 dell'allegato;
- c) nell'Adriatico meridionale e nel Mar Ionio:
 - i) fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con ciancioli e
 - ii) nel 2015 e 2016 fino al 7 % e nel 2017 fino al 6 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche di cui al punto 3 dell'allegato;
- d) nelle acque dell'Isola di Malta e a sud della Sicilia:
 - i) fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con ciancioli e
 - ii) nel 2015 e 2016 fino al 7 % e nel 2017 fino al 6 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche di cui al punto 4 dell'allegato;
- e) nel Mar Egeo e nelle acque dell'Isola di Creta, fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con ciancioli di cui al punto 5 dell'allegato.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

1. Pesca di piccoli pelagici nel Mediterraneo occidentale

Codice	Attrezzo da pesca	Specie bersaglio
[inserire il codice, se del caso]	Rete da traino pelagica	Acciuga, sardina, sgombro, suro
[inserire il codice, se del caso]	Cianciolo	Acciuga, sardina, sgombro, suro

2. Pesca di piccoli pelagici nell'Adriatico settentrionale

Codice	Attrezzo da pesca	Specie bersaglio
[inserire il codice, se del caso]	Rete da traino pelagica	Acciuga, sardina, sgombro, suro
[inserire il codice, se del caso]	Cianciolo	Acciuga, sardina, sgombro, suro

3. Pesca di piccoli pelagici nell'Adriatico meridionale e nel Mar Ionio

Codice	Attrezzo da pesca	Specie bersaglio
[inserire il codice, se del caso]	Rete da traino pelagica	Acciuga, sardina, sgombro, suro
[inserire il codice, se del caso]	Cianciolo	Acciuga, sardina, sgombro, suro

4. Pesca di piccoli pelagici nelle acque dell'Isola di Malta e a sud della Sicilia

Codice	Attrezzo da pesca	Specie bersaglio
[inserire il codice, se del caso]	Rete da traino pelagica	Acciuga, sardina, sgombro, suro
[inserire il codice, se del caso]	Cianciolo	Acciuga, sardina, sgombro, suro

5. Pesca di piccoli pelagici nel Mar Egeo e nelle acque dell'Isola di Creta

Codice	Attrezzo da pesca	Specie bersaglio
[inserire il codice, se del caso]	Cianciolo	Acciuga, sardina, sgombro, suro

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1393/2014 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2014****che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.
- (3) Il Belgio, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune, previa consultazione del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, del Consiglio consultivo per la flotta oceanica e del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbero essere incluse nel presente regolamento.
- (4) Per quanto riguarda le acque nordoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco dovrebbe applicarsi al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2015 a tutte le navi attive nella piccola e grande pesca pelagica per quanto riguarda le specie catturate nell'ambito di tali attività di pesca e soggette a limiti di cattura.
- (5) In conformità alla raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti dovrebbe applicarsi ad alcune attività di pesca di piccoli e grandi pelagici, in particolare la pesca dello sgombro, dell'aringa, del suro, del melù, del pesce tamburo, dell'argentina maggiore, del tonno bianco e dello spratto nelle zone CIEM Vb, VI e VII, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (6) La raccomandazione comune comprende un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo sgombro e l'aringa catturati con cianciole, a determinate condizioni e sulla base di prove scientifiche che dimostrano alti tassi di sopravvivenza, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il gruppo di Scheveningen ha fornito prove scientifiche che dimostrano elevati tassi di sopravvivenza nella raccomandazione comune relativa a un piano sui rigetti per il Mare del Nord, che faceva riferimento ad uno specifico studio scientifico riguardante la sopravvivenza dei pesci rilasciati dopo essere stati catturati con cianciole. Lo studio ha riscontrato che i tassi di sopravvivenza dipendono dal tempo di cala e dalla densità dei pesci all'interno della rete, che in questo tipo di pesca sono generalmente limitati. Lo CSTEP ha esaminato tali informazioni e ha concluso che, ipotizzando che i risultati dello studio sulla sopravvivenza siano rappresentativi dei tassi di sopravvivenza nelle operazioni di pesca commerciale, la quota di sgombri rilasciati sopravvissuti probabilmente sarebbe di circa il 70 %. Le densità sarebbero inoltre inferiori a quella nella quale si osserva un aumento della mortalità dell'aringa. L'articolo 19 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce che è vietato il rilascio in acqua di sgombro e aringa prima che la rete sia completamente salpata a bordo del peschereccio con conseguente perdita di catture morte o morenti. Questa esenzione in virtù dei tassi di sopravvivenza lascia impregiudicato il divieto in vigore, poiché il rilascio dei pesci avverrà in una fase dell'operazione di pesca in cui i pesci avrebbero un tasso di sopravvivenza elevato dopo il rilascio. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GUL 125 del 27.4.1998, pag. 1).

- (7) La raccomandazione comune prevede quattro esenzioni «de minimis» dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che nelle raccomandazioni comuni figuravano fondate argomentazioni in relazione all'aumento dei costi di gestione delle catture indesiderate, in alcuni casi accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche divergenti, è opportuno stabilire le esenzioni «de minimis» in base alle percentuali proposte nelle raccomandazioni comuni e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (8) L'esenzione «de minimis» per il melù (*Micromesistius poutassou*) fino ad un massimo del 7 % nel 2015 e 2016 e del 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture di questa specie nell'ambito della pesca industriale con reti da traino pelagiche nella zona CIEM VIII, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi, è basata sul fatto che non è possibile migliorare la selettività e che i costi per la manipolazione delle catture indesiderate sono sproporzionati. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. Di conseguenza l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (9) L'esenzione «de minimis» per il tonno bianco (*Thunnus alalunga*) fino ad un massimo del 7 % nel 2015 e 2016 e del 6 % nel 2017, del totale annuo delle catture di questa specie nell'ambito della pesca con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella zona CIEM VII è basata sul costo sproporzionato della manipolazione delle catture indesiderate. Si tratta dei costi di magazzinaggio e di manipolazione in mare e a terra. Nella sua valutazione lo CSTEP ha menzionato il rischio di una selezione qualitativa. Tuttavia, questa esenzione lascia impregiudicato l'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 850/98. Di conseguenza l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (10) Per evitare i costi sproporzionati derivanti dalla manipolazione delle catture indesiderate, come il magazzinaggio, la manodopera e la ghiacciatura, e tenuto conto della difficoltà di migliorare la selettività nella pesca pelagica dello sgombro, del suro e dell'aringa nella divisione CIEM VII, la raccomandazione comune comprende un'esenzione «de minimis» dall'obbligo di sbarco per questa attività di pesca multi specie. Tale esenzione è basata sulle prove scientifiche fornite dagli Stati membri interessati nella raccomandazione comune ed è stata esaminata dallo CSTEP, che ha concluso che nella raccomandazione figuravano argomentazioni qualitative motivate a favore dell'esenzione in relazione ai costi sproporzionati della manipolazione delle catture indesiderate. Di conseguenza questa esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (11) L'esenzione «de minimis» di un massimo dell'1 % nel 2015 e dello 0,75 % nel 2016 del totale annuo delle catture di pesce tamburo (*Caproidae*) nell'ambito della pesca del suro (*Trachurus spp.*) con pescherecci congelatori con reti da traino pelagiche nelle zone CIEM VI e VII è motivata dalla difficoltà di migliorare la selettività e dai costi sproporzionati della manipolazione delle catture indesiderate (separazione delle catture indesiderate). Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è basata su argomentazioni qualitative motivate in relazione alla difficoltà di migliorare la selettività nell'attività di pesca in questione e su fondate argomentazioni in relazione ai costi di manipolazione supplementari. Di conseguenza l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (12) Per garantire un controllo adeguato, è opportuno stabilire requisiti specifici per la documentazione delle catture nel contesto dell'esenzione basata sulla capacità di sopravvivenza prevista nel presente regolamento.
- (13) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla pianificazione di quest'ultima, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2015 per rispettare il calendario stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2015 nelle acque nordoccidentali definite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento, nelle attività di pesca indicate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle catture di sgombrò e aringa nell'ambito della pesca con ciancioli nella zona CIEM VI, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - le catture sono rilasciate prima che una determinata percentuale del cianciolo (indicata nei paragrafi 2 e 3) venga chiusa (in appresso il «punto di recupero»),
 - i ciancioli sono muniti di boe visibili che indichino chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero,
 - la nave e i ciancioli sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e documentazione che indichi, per tutte le operazioni di pesca, il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciolo.
2. Per la pesca dello sgombrò e per la pesca dell'aringa il punto di recupero è fissato rispettivamente all'80 % e al 90 % di chiusura del cianciolo.
3. Se il banco di pesci accerchiato è formato da una combinazione di entrambe le specie, il punto di recupero è fissato all'80 % di chiusura del cianciolo.
4. È vietato rilasciare catture di sgombrò e aringa una volta superato il punto di recupero.
5. Prima che il banco accerchiato venga rilasciato viene prelevato un campione per valutare la composizione delle catture per specie e per taglia, nonché il quantitativo.

Articolo 3

Esenzioni «de minimis»

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

- a) per il melù (*Micromesistius poutassou*) fino al 7 % nel 2015 e nel 2016 e fino al 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture di questa specie nell'ambito della pesca industriale con reti da traino pelagiche nelle zone CIEM Vb, VI e VII, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;
- b) per il tonno bianco (*Thunnus alalunga*) fino al 7 % nel 2015 e nel 2016 e fino al 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca di questa specie con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella zona CIEM VII;
- c) per lo sgombrò (*Scomber scombrus*), il suro (*Trachurus* spp.), l'aringa (*Clupea harengus*) e il merlano (*Merlangius merlangus*) fino al 3 % nel 2015 e fino al 2 % nel 2016 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca dello sgombrò, del suro e dell'aringa nella zona CIEM VIIId praticata da pescherecci da traino pelagici di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri con reti da traino pelagiche (OTM);
- d) per il pesce tamburo (*Caproidae*) fino all'1 % nel 2015 e fino allo 0,75 % nel 2016 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca del suro (*Trachurus* spp.) praticata da pescherecci congelatori con reti da traino pelagiche nelle zone CIEM VI e VII.

Articolo 4

Documentazione delle catture

I quantitativi di pesci rilasciati nell'ambito dell'esenzione prevista all'articolo 2 e i risultati del campionamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, sono registrati nel giornale di bordo.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Attività di pesca soggette alle disposizioni del presente regolamento che attua l'obbligo di sbarco**1. Attività di pesca nelle zone CIEM Vb, VIa e VIb**

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
OTB	Reti a strascico a divergenti	Sgombro, aringa, suro, melù, pesce tamburo, argentina
OTM	Reti da traino pelagiche a divergenti, altro	Sgombro, aringa, suro, melù, pesce tamburo, argentina
PTB	Rete a strascico a coppia (altro)	Sgombro
PTM	Reti da traino pelagiche a coppia	Aringa, sgombro
PS	Ciancioli	Sgombro, melù
LMH	Lenze a mano	Sgombro
LTL	Lenze trainate	Sgombro

2. Attività di pesca nelle zone CIEM VII (escluse le zone CIEM VIIa, VIId e VIIe):

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
LMH	Lenze a mano	Sgombro
LTL	Lenze trainate e lenze a canna	Tonno bianco
PTM	Reti da traino pelagiche a coppia	Melù, sgombro, suro, tonno bianco, pesce tamburo, aringa
OTM	Rete da traino pelagiche a divergenti	Melù, sgombro, suro, pesce tamburo, aringa, tonno bianco
OTB	Reti a strascico a divergenti	Aringa
PS	Ciancioli	Sgombro, suro

3. Attività di pesca nelle zone CIEM VIId e VIIe:

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
OTB	Reti da traino a divergenti (non specificato)	Spratto
GND	Reti da posta derivanti	Sgombro, aringa
LMH	Lenze a mano e lenze a canna	Sgombro
OTM	Reti da traino pelagiche a divergenti (altro)	Spratto, suro, sgombro, aringa, pesce tamburo
PTM	Reti da traino pelagiche a coppia (altro)	Suro
PS	Ciancioli	Sgombro, suro

4. Attività di pesca nella zona CIEM VIIa:

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
OTM	Reti da traino pelagiche a divergenti	Aringa
PTM	Reti da traino pelagiche a coppia	Aringa
LMH	Lenze a mano	Sgombro
LMH	Reti da imbrotto	Aringa

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1394/2014 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2014****che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.
- (3) Il Belgio, la Spagna, la Francia e i Paesi Bassi hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune contenente misure specifiche, previa consultazione del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, del Consiglio consultivo per la flotta oceanica e del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbero essere incluse nel presente regolamento.
- (4) Per quanto riguarda le acque sudoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco dovrebbe applicarsi al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2015 a tutte le navi attive nella piccola e grande pesca pelagica per quanto riguarda le specie catturate nell'ambito di tali attività di pesca e soggette a limiti di cattura.
- (5) Conformemente alla raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti dovrebbe coprire determinate attività di pesca di piccoli e grandi pelagici, in particolare la pesca del suro, dello sgombro, dello spratto, dell'acciuga, del tonno bianco, del melù e del sugarello cileno nelle zone CIEM VIII, IX e X e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 dal 1° gennaio 2015.
- (6) La raccomandazione comune include un'esenzione dall'obbligo di sbarco per l'acciuga, il suro, il sugarello cileno e lo sgombro pescati con ciancioli nelle zone CIEM VIII, IX e X e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, sulla base di prove scientifiche che dimostrano alti tassi di sopravvivenza, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le prove scientifiche che dimostrano elevati tassi di sopravvivenza erano contenute nella raccomandazione comune, che faceva riferimento ad uno specifico studio scientifico riguardante la sopravvivenza dei pesci rilasciati dopo essere stati catturati con ciancioli nelle acque dell'Europa meridionale. Lo studio ha rilevato che i tassi di sopravvivenza dipendono dal tempo di permanenza nella rete e dalla densità dei pesci all'interno della rete, che in questo tipo di pesca sono generalmente limitati. Lo CSTEP ha esaminato tali informazioni (nella sua seconda riunione plenaria del 2014) e ha concluso che, ipotizzando che i risultati dello studio sulla sopravvivenza siano rappresentativi dei tassi di sopravvivenza nelle operazioni di pesca commerciale, la proporzione di pesci rilasciati sopravvissuti probabilmente sarebbe superiore al 50 %. L'articolo 19 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce che è vietato il rilascio in acqua di sgombro e aringa prima che la rete sia completamente salpata a bordo del peschereccio con conseguente perdita di catture morte o morenti. Questa esenzione in virtù dei tassi di sopravvivenza lascia impregiudicato il divieto in vigore, poiché il rilascio dei pesci avverrà in una fase dell'operazione di pesca in cui i pesci avrebbero un tasso di sopravvivenza elevato dopo il rilascio. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GUL 125 del 27.4.1998, pag. 1).

- (7) La raccomandazione comune prevede anche quattro esenzioni «de minimis» dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che nelle raccomandazioni comuni figuravano fondate argomentazioni in relazione all'aumento dei costi di gestione delle catture indesiderate, in alcuni casi accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche divergenti, è opportuno stabilire le esenzioni «de minimis» in base alle percentuali proposte nelle raccomandazioni comuni e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (8) L'esenzione «de minimis» per il melù (*Micromesistius poutassou*) fino ad un massimo del 7 % nel 2015 e 2016 e del 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture di questa specie nell'ambito della pesca industriale con reti da traino pelagiche nella zona CIEM VIII, con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi, è basata sul fatto che non è possibile migliorare la selettività e che i costi per la manipolazione delle catture indesiderate sono sproporzionati. Lo STECF ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. Di conseguenza l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (9) L'esenzione «de minimis» per il tonno bianco (*Thunnus alalunga*) fino ad un massimo del 7 % nel 2015 e 2016 e del 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture di questa specie nell'ambito della pesca con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella zona CIEM VII è basata sul costo sproporzionato della manipolazione delle catture indesiderate. Si tratta dei costi di magazzino e di manipolazione in mare e a terra. Nella sua valutazione lo STECF ha menzionato il rischio di una selezione qualitativa. Tuttavia, questa esenzione lascia impregiudicato l'articolo 19 bis del regolamento n. 850/98. Di conseguenza l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (10) L'esenzione «de minimis» per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), lo sgombro (*Scomber scombrus*) e il suro (*Trachurus spp.*) fino ad un massimo del 5 % nel 2015 e 2016 e del 4 % nel 2017 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca con reti da traino pelagiche nella zona CIEM VIII è basata sulla difficoltà di migliorare la selettività in questa attività di pesca. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata per lo sgombro e per il suro e ha rilevato un rischio parziale di selezione qualitativa per l'acciuga. Questa esenzione lascia tuttavia impregiudicato l'articolo 19 bis del regolamento n. 850/98. Di conseguenza l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (11) Infine, un'esenzione «de minimis» per la pesca con ciancioli nelle zone CIEM VIII, IX e X e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 delle seguenti specie: fino ad un massimo del 5 % nel 2015 e 2016 e del 4 % nel 2017 del totale annuo delle catture di suro (*Trachurus spp.*) e sgombro (*Scomber scombrus*); nonché fino ad un massimo del 2 % nel 2015 e 2016 e dell'1 % nel 2017 del totale annuo delle catture di acciuga (*Engraulis encrasicolus*). Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è giustificata da argomentazioni motivate che dimostrano la difficoltà di migliorare la selettività in questo tipo di pesca. Di conseguenza l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (12) Infine, la raccomandazione comune fissa la taglia minima di riferimento per la conservazione a 9 cm per due attività di pesca dell'acciuga, allo scopo di proteggere il novellame di questa specie. Lo CSTEP ha valutato questa misura e ha concluso che non avrebbe ripercussioni negative sul novellame di acciuga, che aumenterebbe il livello di catture che possono essere vendute per il consumo umano senza aumentare la mortalità per pesca e che potrebbe avere benefici sul controllo e sul rispetto delle norme. Pertanto la taglia minima di riferimento per la conservazione dell'acciuga nelle attività di pesca interessate dovrebbe essere fissata a 9 cm.
- (13) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla pianificazione di quest'ultima, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2015 per rispettare il calendario stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2015 nelle acque sudoccidentali definite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del suddetto regolamento, nelle attività di pesca indicate nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2***Esenzione legata al tasso di sopravvivenza**

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle catture di acciuga, suro, sugarello cileno e sgombro nell'ambito della pesca artigianale con ciancioli. Tutte le suddette catture possono essere rilasciate, a condizione che la rete non sia completamente salpata.

*Articolo 3***Esenzioni «de minimis»**

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

- a) per il melù (*Micromesistius poutassou*) fino a un massimo del 7 % nel 2015 e 2016 e del 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca industriale di questa specie con reti da traino pelagiche nella zona CIEM VIII, con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi;
- b) per il tonno bianco (*Thunnus alalunga*) fino a un massimo del 7 % nel 2015 e del 2016 e fino al 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca di questa specie con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella zona CIEM VIII;
- c) fino ad un massimo del 5 % nel 2015 e 2016 e del 4 % nel 2017 del totale annuo delle catture di acciuga (*Engraulis encrasicolus*), sgombro (*Scomber scombrus*) e suro (*Trachurus* spp.) nella zona CIEM VIII;
- d) Nella pesca con ciancioli nelle zone CIEM VIII, IX e X e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 delle seguenti specie: fino ad un massimo del 5 % nel 2015 e 2016 e del 4 % nel 2017 del totale annuo delle catture di suro (*Trachurus* spp.) e sgombro (*Scomber scombrus*); fino ad un massimo del 2 % nel 2015 e 2016, e dell'1 % nel 2017 del totale annuo delle catture di acciuga (*Engraulis encrasicolus*).

*Articolo 4***Taglie minime di riferimento per la conservazione**

La taglia minima di riferimento per la conservazione per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) pescata nella sottozona CIEM IX e nella zona Copace 34.1.2 è fissata a 9 cm.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Attività di pesca soggette alle disposizioni del presente regolamento che attua l'obbligo di sbarco

1. Attività di pesca nella zona CIEM VIII:

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
PS	Ciancioli	Suro, sgombro, spratto, acciuga
PTM	Reti da traino pelagiche a coppia	Suro, sgombro, acciuga,
OTM	Reti da traino pelagiche a divergenti	Suro, sgombro, acciuga, tonno bianco, melù
LHM/LTL/BB	Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate), tonniere con lenze a canna, lenze trainate	Tonno bianco, sgombro

2. Attività di pesca nella zona CIEM IX:

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
PS	Ciancioli	Suro, sgombro, acciuga
LHM/LTL/BB	Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate), tonniere con lenze a canna, lenze trainate	Tonno bianco, sgombro
LL	Palangari	Tonno bianco
GND/SB	Pesca artigianale	Suro

3. Attività di pesca nella zona CIEM X:

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
LHP/BB	Tonniere con lenze a canna	Tonno bianco
LLD	Palangari	Tonno bianco
PS	Pesca artigianale con ciancioli	Sugarello cileno

4. Attività di pesca nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0:

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
PS	Ciancioli	Sugarello cileno
LHP/BB	Lenze a mano, tonniere con lenze a canna e lenze a canna (azionate a mano)	Tonno bianco
LLD	Palangari	Tonno bianco

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1395/2014 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2014****che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri con i pertinenti consigli consultivi.
- (3) Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione raccomandazioni comuni, previa consultazione del Consiglio consultivo per gli stock pelagici e del Consiglio consultivo per il Mare del Nord. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e pertanto, in base all'articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è opportuno che siano incluse nel presente regolamento.
- (4) Per il Mare del Nord, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco dovrebbe applicarsi al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2015 a tutte le navi impegnate in attività di piccola pesca pelagica e di pesca a fini industriali in relazione alle specie catturate nelle suddette attività di pesca che sono soggette a limiti di cattura.
- (5) In conformità della raccomandazione comune, a decorrere dal 1° gennaio 2015 il piano in materia di rigetti dovrebbe applicarsi ad alcune attività di pesca dello sgombrò, dell'aringa, del suro, del melù, dell'argentina e dello spratto nonché alla pesca a fini industriali della busbana norvegese, dello spratto e del cicerello praticate nel Mare del Nord.
- (6) La raccomandazione comune prevede un'esenzione dall'obbligo di sbarco per sgombri e aringhe catturati con ciancioli, a determinate condizioni basate su prove scientifiche relative ad alti tassi di sopravvivenza, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali prove sono state fornite dal gruppo Scheveningen nella raccomandazione comune, che si richiama a una serie di studi scientifici riguardanti la sopravvivenza dei pesci rilasciati in mare nella pesca con ciancioli. Secondo gli studi, i tassi di sopravvivenza dipendono dal tempo di permanenza e dalla densità dei pesci all'interno della rete, che sono generalmente limitati in questo tipo di pesca. Dopo aver esaminato tali informazioni nell'ambito della plenaria dello CSTEP 14-02, il comitato ha concluso che, ipotizzando che i risultati degli studi sulla sopravvivenza siano rappresentativi dei tassi di sopravvivenza nel quadro delle operazioni di pesca commerciale, la percentuale di sgombri rilasciati in grado di sopravvivere sarebbe probabilmente del 70 % circa e comporterebbe densità molto inferiori a quelle in cui si osserva un aumento della mortalità delle aringhe. L'articolo 19 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio ⁽²⁾ prevede il divieto di rilasciare sgombri o aringhe prima che la rete sia completamente salpata a bordo del peschereccio con conseguente perdita di catture morte o morenti. L'esenzione in base alla capacità di sopravvivenza non incide sul divieto in vigore, in quanto i pesci sono rilasciati in una fase dell'operazione di pesca in cui hanno un elevato tasso di sopravvivenza dopo il rilascio. È opportuno quindi inserire tale esenzione nel presente regolamento.
- (7) La raccomandazione comune prevede anche un'esenzione «de minimis» dall'obbligo di sbarco per evitare che la gestione delle catture indesiderate dia luogo a costi sproporzionati, ad esempio per lo stivaggio, il trattamento e la ghiacciatura, e per tener conto della difficoltà di aumentare la selettività della pesca pelagica di sgombrò, suro e aringa nelle zone CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord. Tale esenzione, fondata su prove

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GUL 125 del 27.4.1998, pag. 1).

scientifiche fornite dagli Stati membri coinvolti nella raccomandazione comune, è stata esaminata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) il quale ha concluso che la raccomandazione comune contiene fondate argomentazioni a sostegno di un'esenzione «de minimis» per motivi legati ai costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche divergenti, è opportuno stabilire l'esenzione «de minimis» in base alle percentuali proposte nelle raccomandazioni comuni e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013. È opportuno quindi inserire tale esenzione nel presente regolamento.

- (8) Al fine di garantire un adeguato controllo, è opportuno introdurre specifici requisiti in materia di documentazione delle catture oggetto delle esenzioni contemplate dal presente regolamento.
- (9) Poiché le misure previste dal presente regolamento incidono direttamente sulle attività economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulla sua programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2015 al fine di rispettare il calendario definito all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco previsto all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2015 nel Mare del Nord, quale definito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, per le attività di pesca elencate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - le catture sono rilasciate prima che sia chiusa una certa percentuale del cianciole (definita ai paragrafi 2 e 3) (di seguito «il punto di recupero»),
 - il cianciole è dotato di una boa visibile che indichi chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero,
 - il peschereccio e il cianciole sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione che indichi il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciole per tutte le operazioni di pesca.
2. Il punto di recupero corrisponde a una chiusura dell'80 % del cianciole nella pesca dello sgombro e del 90 % nella pesca dell'aringa.
3. Se il banco di pesci accerchiato è costituito da entrambe le specie, il punto di recupero corrisponde a una chiusura del cianciole dell'80 %.
4. È vietato rilasciare le catture di sgombro e di aringa una volta superato il punto di recupero.
5. Prima del rilascio, dal banco accerchiato viene prelevato un campione al fine di stimarne la composizione per specie e per taglia e la quantità.

Articolo 3

Esenzione «de minimis»

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, può essere rigettato fino a un massimo del 3 % nel 2015 e del 2 % nel 2016 del totale annuo delle catture di sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca di pelagici con pescherecci da traino pelagici di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM), che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nelle zone CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord.

*Articolo 4***Documentazione delle catture effettuate nell'ambito delle esenzioni**

1. I quantitativi di pesci rilasciati nell'ambito dell'esenzione cui all'articolo 2 e i risultati del campionamento previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, sono registrati nel giornale di bordo.
2. I quantitativi di pesci rigettati nell'ambito dell'esenzione di cui all'articolo 3 sono registrati nel giornale di bordo.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

1. Pesca di piccoli pelagici nella zona CIEM IIIa (Skagerrak e Kattegat):

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio
OTM e PTM	Reti da traino pelagiche e reti da traino pelagiche a coppia	Aringa, sgombro, melù, suro, spratto (destinati al consumo umano)
PS	Ciancioli	Aringa, sgombro, spratto (destinati al consumo umano)
OTB e PTB ⁽¹⁾	Reti a strascico a divergenti e reti a strascico a coppia	Aringa, sgombro, spratto (destinati al consumo umano)
GNS e GND ⁽²⁾	Reti da posta ancorate (calate) e reti da posta (derivanti)	Sgombro, aringa
LLS, LHP e LHM	Palangari fissi, lenze a mano e lenze a canna (azionate a mano) e lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate)	Sgombro
MIS	Attrezzi diversi, comprese trappole, nasse e reti a postazione fissa	Sgombro, aringa, spratto (destinati al consumo umano)

⁽¹⁾ Reti a strascico a divergenti e reti a strascico a coppia aventi apertura di maglia < 70 mm

⁽²⁾ Apertura di maglia 50 — 99 mm

2. Pesca di piccoli pelagici nella zona CIEM IV (Mare del Nord):

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
OTM e PTM	Reti a strascico a divergenti e reti da traino pelagiche a coppia (comprese TR3)	Aringa, sgombro, suro, argentina, melù, spratto (destinati al consumo umano)
PS	Ciancioli	Aringa, sgombro, suro, melù
GNS e GND ⁽¹⁾	Reti da posta ancorate (calate) e reti da posta (derivanti)	Sgombro, aringa
GTR	Tramagli	Sgombro
LLS, LHP e LHM	Palangari fissi, lenze a mano e lenze a canna (azionate a mano) e lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate)	Sgombro
MIS	Attrezzi diversi, comprese trappole, nasse e reti a postazione fissa	Aringa, spratto (destinati al consumo umano)

⁽¹⁾ Apertura di maglia 50 — 90 mm

3. Altre attività di pesca effettuate da navi adibite alla pesca di piccole specie pelagiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, che non rientrano nei punti 1 e 2 del presente allegato.

4. Pesca a fini industriali nelle acque unionali delle zone CIEM IIIa e IV:

Codice	Attrezzo da pesca	Specie bersaglio soggette a contingente
Tutte le reti da traino	Reti da traino con apertura di maglia inferiore a 32 mm	Cicerello, spratto, busbana norvegese
PS	Ciancioli	Cicerello, spratto, busbana norvegese

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1396/2014 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2014****che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.
- (3) Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia hanno un interesse diretto nella gestione della pesca nel Mar Baltico. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune ⁽²⁾, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e pertanto, in base all'articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è opportuno che siano incluse nel presente regolamento.
- (4) Per il Mar Baltico, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco dovrebbe applicarsi al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2015 alle catture di specie soggette a limiti di cattura effettuate nella pesca di piccoli pelagici, vale a dire aringa e spratto, e nella pesca a fini industriali praticate nel Mar Baltico. Tale obbligo dovrebbe anche applicarsi a tali catture nella pesca del salmone al più tardi a decorrere da tale data. Il merluzzo bianco è considerato una specie che definisce talune attività di pesca nel Mar Baltico. La passera di mare è pescata principalmente come cattura accessoria in taluni tipi di pesca del merluzzo bianco ed è soggetta a limiti di cattura. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco dovrebbe quindi applicarsi al merluzzo bianco al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e alla passera di mare al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2017. In conformità della raccomandazione comune, il presente piano in materia di rigetti dovrebbe pertanto comprendere tutte le catture di aringa, spratto, salmone, merluzzo bianco e passera di mare effettuate nella pesca nel Mar Baltico a decorrere dal 1° gennaio 2015 o dal 1° gennaio 2017, a seconda dei casi.
- (5) La raccomandazione comune prevede un'esenzione dall'obbligo di sbarco per il salmone e il merluzzo bianco catturati con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa. Tale esenzione è basata su prove scientifiche relative all'alto tasso di sopravvivenza presentate dal forum regionale per la pesca nel Mar Baltico (BALTFISH) e verificate dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Lo CSTEP osserva che la maggior parte delle informazioni necessarie per giustificare tali esenzioni è inclusa nella raccomandazione comune del forum BALTFISH ⁽³⁾. Il comitato ha concluso che, poiché tali attrezzi funzionano intrappolando il pesce all'interno di una struttura statica contrariamente, ad esempio, alle reti da posta impiglianti o agli ami, è ragionevole presumere che anche la mortalità dovuta a questi attrezzi sia bassa (generalmente inferiore al 10 %). Il comitato raccomanda comunque di svolgere ulteriori lavori per verificare la validità di tale ipotesi, le pratiche di manipolazione e le condizioni ambientali esistenti. L'esenzione in questione dovrebbe pertanto essere inserita nel presente regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 15, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di assicurare la protezione del novellame si possono stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione. Attualmente il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce una taglia minima di 38 cm per il merluzzo bianco. Le prove scientifiche esaminate dallo CSTEP giustificano la fissazione della taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco a 35 cm. In particolare, lo CSTEP ha concluso che, ai fini della riduzione degli attuali livelli di rigetti, possono esservi validi motivi dal punto di vista biologico per ridurre l'attuale taglia minima di 38 cm.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello del BALTFISH su una bozza di piano in materia di rigetti per il Mar Baltico, trasmessa il 27 maggio 2014.

⁽³⁾ http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/2014-07_STECF+PLEN+14-02_Final+Report_JRCxxx.pdf

⁽⁴⁾ GUL 349 del 31.12.2005, pag. 1.

Secondo lo CSTEP, tenuto conto dell'obbligo di sbarco, la fissazione di una taglia minima di riferimento per il merluzzo bianco a 35 cm ridurrebbe il livello di catture che non possono essere vendute per il consumo umano; inoltre non è stata presentata alcuna argomentazione relativa alla prima riproduzione che giustifichi una taglia minima di riferimento di 38 cm nel Baltico. Pertanto, è opportuno fissare la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco nel Mar Baltico a 35 cm.

- (7) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2015 al fine di rispettare il calendario definito all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco previsto all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nel Mar Baltico, quale definito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2015 per la pesca dell'aringa, dello spratto, del salmone e del merluzzo bianco,
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2017 per la pesca della passera di mare in tutte le attività di pesca.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle catture di merluzzo bianco e di salmone nella pesca con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa. Tali catture di merluzzo bianco e di salmone possono essere quindi rilasciate in mare.

Articolo 3

Taglia minima di riferimento per la conservazione

La taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco nel Mar Baltico è fissata a 35 cm.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1397/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 ottobre 2014****recante modifica del regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione ⁽²⁾ ha adottato il programma di moduli ad hoc per l'indagine per campione sulle forze di lavoro per il periodo 2016-2018. Il programma definisce, per ciascun modulo ad hoc, l'oggetto, il periodo di riferimento, la dimensione del campione e il termine di trasmissione dei risultati.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 545/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, tale programma definisce anche l'elenco e la descrizione del settore di informazioni specialistiche per ciascun modulo ad hoc (sottomoduli ad hoc).
- (3) Per garantire che il regolamento (UE) n. 318/2013 sia coerente con il regolamento (CE) n. 577/98 modificato, è opportuno aggiungere il nome e una descrizione di ciascuno dei sottomoduli ad hoc al vecchio regolamento.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 318/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 318/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2014

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GUL 77 del 14.3.1998, pag. 3.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione, dell'8 aprile 2013, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GUL 99 del 9.4.2013, pag. 11).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 545/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 10).

ALLEGATO

«ALLEGATO

INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO
Programma pluriennale di moduli ad hoc

1. GIOVANI SUL MERCATO DEL LAVORO

Periodo di riferimento: 2016

Sottomoduli (settori sui quali devono essere fornite informazioni più dettagliate):

Sottomodulo 1: background educativo

Obiettivo: fornire maggiori dettagli sul tipo di istruzione dei giovani, individuando gli aspetti suscettibili di influenzare le loro prospettive di carriera.

Sottomodulo 2: ricerca di un posto di lavoro

Obiettivo: rilevare informazioni sull'approccio individuale proprio dei giovani per trovare lavoro e sulla collaborazione che ricevono nella loro ricerca; valutare la percezione dei giovani riguardo alla questione se il loro livello d'istruzione risponda o meno alle esigenze del loro attuale impiego.

2. LAVORO AUTONOMO

Periodo di riferimento: 2017

Sottomoduli (settori sui quali devono essere fornite informazioni più dettagliate):

Sottomodulo 1: lavoro autonomo economicamente dipendente

Obiettivo: individuare la popolazione dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti. Questo gruppo ha caratteristiche in comune sia con i lavoratori dipendenti sia con i lavoratori autonomi, e ha pertanto uno status professionale ambivalente.

Sottomodulo 2: condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi

Obiettivo: analizzare le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi e le ragioni principali alla base della scelta di diventare lavoratori autonomi.

Sottomodulo 3: lavoratori autonomi e dipendenti

Obiettivo: confrontare atteggiamenti e prospettive dei lavoratori autonomi con quelli dei lavoratori dipendenti, per esempio il loro livello di soddisfazione professionale.

3. CONCILIAZIONE TRA VITA FAMILIARE E PROFESSIONALE

Periodo di riferimento: 2018

Sottomoduli (settori sui quali devono essere fornite ulteriori informazioni):

Sottomodulo 1: responsabilità di assistenza

Obiettivo: stabilire in quale misura la disponibilità di adeguati servizi di assistenza per i bambini e altre persone a carico influisca sulla partecipazione delle persone al mercato del lavoro.

Sottomodulo 2: flessibilità nell'organizzazione del lavoro

Obiettivo: analizzare il grado di flessibilità offerta sul lavoro sotto il profilo della conciliazione tra vita familiare e professionale.

Sottomodulo 3: interruzioni di carriera e congedi parentali

Obiettivo: individuare le interruzioni di carriera legate alla cura di bambini o di altre persone a carico, in particolare il congedo parentale, e analizzarne la durata.»

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2014

che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/955/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 94/904/CE del Consiglio ⁽²⁾, sostituita dalla decisione 2000/532/CE della Commissione ⁽³⁾, ha istituito a livello dell'Unione un elenco di rifiuti pericolosi (di seguito «elenco di rifiuti»).
- (2) La direttiva 2008/98/CE prevede che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 e H 14 avvenga sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) A decorrere dal 1° giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, per tener conto dei progressi tecnici e scientifici. A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE può applicarsi a certe miscele fino al 1° giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.
- (4) Le prescrizioni della decisione 2000/532/CE per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi per quanto riguarda le caratteristiche di pericolo da H 3 a H 8, H 10 e H 11 devono essere adeguate al progresso tecnico e scientifico e alla nuova legislazione sulle sostanze chimiche, se del caso. Queste prescrizioni sono state incluse nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE.
- (5) L'allegato della decisione 2000/532/CE che stabilisce l'elenco dei rifiuti deve essere modificato al fine di allinearlo alla terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008. Quando l'attribuzione di caratteristiche di pericolo avviene a seguito dell'esecuzione di una prova, è opportuno fare riferimento al regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione ⁽⁷⁾ o ad altri metodi di prova e linee direttrici riconosciuti a livello internazionale.

⁽¹⁾ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione 90/904/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14).

⁽³⁾ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

⁽⁴⁾ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

- (6) Le caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti sono definite dettagliatamente nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Pertanto le caratteristiche che i rifiuti devono presentare per essere considerati pericolosi in riferimento ai codici da H3 a H8, H 10 e H 11, che erano riprese all'articolo 2 della decisione 2000/532/CE, sono diventate superflue.
- (7) Le prescrizioni di cui all'articolo 3 della decisione 2000/532/CE sono integrate nell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE e sono dunque diventate superflue.
- (8) Le disposizioni stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/532/CE è così modificata:

- 1) gli articoli 2 e 3 sono soppressi,
- 2) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° giugno 2015.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

ELENCO DI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si intende per:

1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;
3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio ⁽¹⁾;
4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;
5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;
7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE

1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso

I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva.

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:

- L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.
- Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

⁽¹⁾ Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31).

- I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ devono essere classificati come pericolosi.
 - I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).
 - Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008:
 - 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U.
 - 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5.
 - Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti.
- Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

ELENCO DEI RIFIUTI

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

- Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.
- Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
- Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
- Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

INDICE

Capitoli dell'elenco

01	Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06	Rifiuti dei processi chimici inorganici

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GUL 158 del 30.4.2004, pag. 7).

07	Rifiuti dei processi chimici organici
08	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09	Rifiuti dell'industria fotografica
10	Rifiuti provenienti da processi termici
11	Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13	Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)
14	Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15	Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17	Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
18	Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)
19	Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 01	rifiuti da estrazione di minerali
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10
01 03 10*	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 05	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	scarti di tessuti animali

02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10	rifiuti metallici
02 01 99	rifiuti non altrimenti specificati
02 02	rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02	scarti di tessuti animali
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04	rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti

02 05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 02	rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01*	preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati
03 03	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (<i>green liquor</i>)
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, E DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01	carniccio e frammenti di calce
04 01 02	rifiuti di calcinazione
04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04	liquido di concia contenente cromo
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti

04 02	rifiuti dell'industria tessile
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16*	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01	rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03*	morchie da fondi di serbatoi
05 01 04*	fanghi di alchili acidi
05 01 05*	perdite di olio
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07*	catrami acidi
05 01 08*	altri catrami
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
05 01 12*	acidi contenenti oli

05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15*	filtri di argilla esauriti
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17	Bitume
05 01 99	rifiuti non altrimenti specificati
05 06	rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01*	catrami acidi
05 06 03*	altri catrami
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 07	rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
05 07 01*	rifiuti contenenti mercurio
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo
05 07 99	rifiuti non altrimenti specificati
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
06 01 01*	acido solforico e acido solforoso
06 01 02*	acido cloridrico
06 01 03*	acido fluoridrico
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso
06 01 06*	altri acidi
06 01 99	rifiuti non altrimenti specificati
06 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
06 02 01*	idrossido di calcio
06 02 03*	idrossido di ammonio
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio

06 02 05*	altre basi
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 04	rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolfurazione
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99	rifiuti non altrimenti specificati
06 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 01*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 08	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati
06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
06 08 99	rifiuti non altrimenti specificati
06 09	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 02	scorie contenenti fosforo
06 09 03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99	rifiuti non altrimenti specificati
06 10	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99	rifiuti non altrimenti specificati
06 11	rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 13	rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 02*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03	nerofumo
06 13 04*	rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
06 13 05*	Fuliggine
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99	rifiuti non altrimenti specificati
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13	rifiuti plastici
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16*	rifiuti contenenti silicani pericolosi
07 02 17	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti

07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 03 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 04 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 07 07*	residui di distillazione e residui di reazione, alogenati
07 07 08*	altri residui di distillazione e residui di reazione
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21*	residui di pittura o di sverniciatori
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01	polveri di scarti di rivestimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti

08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16*	residui di soluzioni per incisione
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19*	oli disperdenti
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17*	olio di resina
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 05	rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01*	isocianati di scarto

09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04*	soluzioni di fissaggio
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10	RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (tranne 19)
10 01 01	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09*	acido solforico
10 01 13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 15	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 02	rifiuti dell'industria siderurgica
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti

10 03	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 04*	scorie della produzione primaria
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 08*	scorie saline della produzione secondaria
10 03 09*	scorie nere della produzione secondaria
10 03 15*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 03 16	scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17*	rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
10 03 18	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 03 20	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21*	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21
10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti

10 04	rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01*	scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02*	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03*	arsenato di calcio
10 04 04*	polveri di gas di combustione
10 04 05*	altre polveri e particolato
10 04 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 4 09
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 05	rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03*	polveri di gas di combustione
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 05*	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 06	rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03*	polveri di gas di combustione
10 06 04	altre polveri e particolato
10 06 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 07	rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04	altre polveri e particolato
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 08	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04	particolato e polveri
10 08 08*	scorie saline della produzione primaria e secondaria
10 08 09	altre scorie
10 08 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 08 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 12*	rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
10 08 13	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14	frammenti di anodi
10 08 15*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 08 16	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 09	rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03	scorie di fusione
10 09 05*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 09 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 15*	scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 09 16	scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 10	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03	scorie di fusione
10 10 05*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 09*	polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 10 10	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 13*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 10 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 15*	scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16	scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05	particolato e polveri
10 11 09*	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose
10 11 14	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 09*	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 14	rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 05*	acidi di decappaggio
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti
11 01 07*	basi di decappaggio
11 01 08*	fanghi di fosfatazione
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11*	soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose
11 01 12	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 02	rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 02*	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05*	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti

11 03	rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
11 03 01*	rifiuti contenenti cianuro
11 03 02*	altri rifiuti
11 05	rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 01	zinco solido
11 05 02	ceneri di zinco
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04*	fondente esaurito
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMATURA E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10*	oli sintetici per macchinari
12 01 12*	cere e grassi esauriti
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16

12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
12 03	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11)
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01	scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04*	emulsioni clorurate
13 01 05*	emulsioni non clorurate
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici
13 02	scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03	oli isolanti e oli termovettori di scarto
13 03 01*	oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB
13 03 06*	oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07*	oli isolanti e termovetтори minerali non clorurati
13 03 08*	oli sintetici isolanti e oli termovetтори
13 03 09*	oli isolanti e oli termovetтори, facilmente biodegradabili
13 03 10*	altri oli isolanti e oli termovetтори
13 04	oli di sentina
13 04 01*	oli di sentina da navigazione interna
13 04 02*	oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03*	oli di sentina da un altro tipo di navigazione
13 05	prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03*	fanghi da collettori
13 05 06*	oli prodotti da separatori olio/acqua
13 05 07*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13 05 08*	miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua
13 07	residui di combustibili liquidi
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	Benzina
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)
13 08	rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01*	fanghi e emulsioni da processi di dissalazione
13 08 02*	altre emulsioni
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti
14	SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)
14 06	rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi alogenati

14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 04*	veicoli fuori uso
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07*	filtri dell'olio
16 01 08*	componenti contenenti mercurio

16 01 09*	componenti contenenti PCB
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13*	liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 02	rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi ⁽¹⁾ diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose

16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 03 07*	mercurio metallico
16 04	esplosivi di scarto
16 04 01*	munizioni di scarto
16 04 02*	fuochi artificiali di scarto
16 04 03*	altri esplosivi di scarto
16 05	gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06	batterie ed accumulatori
16 06 01*	batterie al piombo
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio
16 06 03*	batterie contenenti mercurio
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	altre batterie e accumulatori
16 06 06*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07	rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)
16 07 08*	rifiuti contenenti oli
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti

16 08	catalizzatori esauriti
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09	sostanze ossidanti
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10	rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
16 11	rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17	RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)
17 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 06*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 02	legno, vetro e plastica
17 02 01	Legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04	metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 04	Zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	Stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose
17 05 06	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 01*	materiali isolanti, contenenti amianto
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto
17 08	materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01	rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02	rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 02	rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 03 08*	mercurio parzialmente stabilizzato
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01	rifiuti vetrificati

19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03*	fase solida non vetrificata
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost
19 05 03	compost fuori specifica
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 06	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 07	percolato di discarica
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01	Residui di vagliatura
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03*	frazioni leggere di frammentazione (<i>fluff-light</i>) e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04	frazioni leggere di frammentazione (<i>fluff-light</i>) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11	rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli
19 11 01*	filtri di argilla esauriti
19 11 02*	catrami acidi
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi
19 11 04*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07*	rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 01	carta e cartone
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	Vetro
19 12 06*	legno, contenente sostanze pericolose
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	Prodotti tessili
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 13*	Solventi
20 01 14*	Acidi
20 01 15*	Sostanze alcaline
20 01 17*	Prodotti fotochimici
20 01 19*	Pesticidi
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29*	detergenti, contenenti sostanze pericolose
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (1)

20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37*	legno contenente sostanze pericolose
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metalli
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

(¹) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT